



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 50/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MEDIASIX S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TV6”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6
AGOSTO 1990, N. 223, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 8, COMMA
2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE N. 2/2026 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DELL’ABRUZZO)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 45, del 24 agosto 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 31 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo e, in particolare, la delega di cui all’art. 5, c. 1, lett. f) in tema di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale è stata rilevata “*la mancata*

produzione [...] delle registrazioni della programmazione formalmente richieste dal Corecom Abruzzo con nota prot. n. 11456/2025 del 9 dicembre 2025” da parte della società Mediasix S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “TV6” in violazione “delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in combinato disposto con l’articolo 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui all’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS”.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha accertato e contestato in data 05 marzo 2026 e notificato in data 10 marzo 2026 alla succitata società la violazione delle disposizioni normative sopra indicate a causa della *“mancata conservazione e messa a disposizione di registrazioni integrali e riferibili al periodo oggetto di monitoraggio che va dall’8 al 14 settembre 2025, avendo il fornitore del servizio prodotto registrazioni riferite al diverso arco temporale compreso tra il 17 e il 23 settembre 2025, pur avendo dichiarato, in termini generici, l’avvenuta ottemperanza alla richiesta dell’Ufficio”.*

Successivamente, la parte, nel presentare al suddetto Organismo regionale, in data 12 marzo 2026, appositi scritti difensivi, ha dedotto *“la tardività della richiesta istruttoria formulata dal Corecom con nota del 9 dicembre 2025, rilevando che l’obbligo di conservazione delle registrazioni, previsto dalla normativa di settore per la durata di “novanta giorni” dalla data di diffusione dei programmi, sarebbe giunto a scadenza proprio nei giorni immediatamente successivi alla richiesta amministrativa. Secondo la società, tale circostanza avrebbe reso oggettivamente difficoltosa la produzione integrale del materiale richiesto, anche in considerazione del termine di dieci giorni assegnato per il riscontro.*

A difesa di tale principio l’emittente si appella ai principi generali dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo che la richiesta, formulata a distanza (di “oltre” e poi “a ridosso”) “della scadenza del termine legale di conservazione” si porrebbe in contrasto con i principi di tempestività, buon andamento e leale collaborazione tra amministrazione e privati.

Sotto il profilo sostanziale, la società evidenzia che la normativa di settore imporrebbe esclusivamente la conservazione delle registrazioni per il periodo di “novanta giorni”, senza prevedere un obbligo di disponibilità oltre tale termine. In tale prospettiva, la società afferma di avere comunque riscontrato la richiesta dell’Autorità trasmettendo “i file utilmente reperibili nei propri archivi”, manifestando un comportamento improntato a spirito di collaborazione con l’Autorità.

La memoria richiama, inoltre, alcuni orientamenti giurisprudenziali relativi ai principi di leale collaborazione tra amministrazione e destinatari dell’azione amministrativa, sostenendo che il Corecom dovrebbe tenere conto, nella valutazione della fattispecie, del comportamento collaborativo tenuto dall’operatore.

Infine, la società esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, ritenendo che la condotta contestata non possa essere qualificata né come dolosa né come colposa, atteso che l’eventuale indisponibilità di parte delle

registrazioni sarebbe riconducibile esclusivamente alla tempistica della richiesta e non a comportamenti imputabili alla società medesima.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, l'emittente conclude chiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per insussistenza della violazione contestata”.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha sostenuto quanto segue.

“Relativamente alla asserita tardività della richiesta formulata dal Corecom Abruzzo con nota prot. n. 11455/2025 del 9 dicembre 2025, deve osservarsi che la difesa dell'emittente si fonda sul presupposto dell'equiparazione del termine di conservazione previsto dall' art. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS e dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a un termine di “novanta giorni” calcolato in senso numerico. La disposizione normativa, viceversa, impone la conservazione delle registrazioni “per i tre mesi successivi” alla data di trasmissione.

Nella valutazione del computo del termine di conservazione occorre richiamare la disciplina generale del computo dei termini dettata dall'art. 155 del c.p.c., secondo il quale:

“Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Nel caso di specie, pertanto, pur dovendosi escludere dal computo il giorno o l'ora iniziali, ove si considerasse il calcolo del termine a partire dalla data del giorno 8 settembre 2025, la scadenza del termine di 90 giorni deve essere individuato nella data di domenica 7 dicembre 2025 a cui segue la festività del giorno 8 dicembre (immacolata concezione) con la conseguenza che il primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza non poteva che essere prorogato al 9 dicembre 2025, data di invio della nota prodotta, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente.

Sul punto, inoltre, è opportuno rammentare la disciplina civilistica dettata dall'art. 2963 del c.c., il quale, al c. 1, stabilisce che i termini espressi in mesi si computano secondo il calendario comune, con scadenza nel giorno corrispondente del mese di riferimento, mentre il comma 3 ribadisce il principio della proroga della scadenza qualora essa cada in giorno festivo. Ne deriva che il termine espresso in mesi

non può essere automaticamente convertito in un termine fisso di giorni, ma deve essere determinato secondo il criterio del computo ex calendario.

Con riferimento, quindi, ai programmi trasmessi nella settimana dall'8 al 14 settembre 2025, il termine di conservazione relativo alla giornata dell'8 settembre 2025 viene a scadere il giorno 9 dicembre 2025, primo giorno successivo non festivo, come da espressa previsione normativa (art. 155, c. 4, c.p.c. e art. 2963, c. 3, c.c.). Inoltre per le giornate immediatamente successive, ossia dal 9 al 14 settembre 2025, i termini di conservazione maturano, secondo il criterio del computo ex calendario, dal 9 al 14 dicembre 2025. Tutto ciò premesso, alla data del 9 dicembre 2025, in cui è stata trasmessa la richiesta dal Corecom Abruzzo, l'obbligo di conservazione risultava ancora pienamente vigente per l'intero periodo considerato.

Tale criterio trova costante applicazione nella giurisprudenza civile e amministrativa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 26 agosto 2025, n. 23934; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 settembre 2022, n. 12; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 21/04/2022, n. 901), la quale ha chiarito che, quando il termine è stabilito in mesi, esso deve essere calcolato secondo il criterio del giorno corrispondente previsto dall'articolo 2963 del codice civile, rimanendo esclusa la possibilità di convertirlo in un equivalente numerico espresso in giorni.

In termini generali, la giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che le regole dettate dall'articolo 2963 del c.c. in materia di computo dei termini esprimono principi di carattere generale dell'ordinamento, applicabili non solo nei rapporti tra privati ma anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

Né può sfuggire, peraltro, come sul punto contestato la ricostruzione difensiva presenti un'evidente incoerenza logica. Da un lato, la società riconosce che la richiesta del Corecom sarebbe stata formulata "a ridosso" della scadenza del termine di conservazione mentre dall'altro, assume che il termine assegnato per il riscontro avrebbe comportato una scadenza "oltre" il periodo di conservazione previsto dalla legge, affermazioni difficilmente conciliabili perché se la richiesta è stata effettivamente formulata quando l'obbligo di conservazione era ancora in essere l'emittente era ancora tenuta a detenere le registrazioni richieste. Il successivo decorso del termine procedimentale assegnato per il riscontro non è, inoltre, idoneo a incidere retroattivamente sull'esistenza dell'obbligo sostanziale di conservazione, che deve essere valutato con riferimento al momento in cui la richiesta dell'Autorità è stata legittimamente formulata.

Non può essere condiviso l'argomento secondo cui il termine di dieci giorni assegnato dal Corecom nella nota del 09/12/2025 avrebbe dovuto essere integralmente fruibile oltre il termine legale di conservazione, come se la scadenza del termine amministrativo (concesso dal Corecom) fosse idonea a rideterminare o prorogare l'obbligo sostanziale imposto dalla legge.

Il termine assegnato dall'Ufficio, infatti, rileva unicamente sul piano procedimentale, in quanto concesso al destinatario quale spazio temporale per adempiere alla richiesta; per tale ragione esso non può essere interpretato né come fonte di estensione dell'obbligo di conservazione previsto dalla legge né,

specularmente, come causa di esclusione di un obbligo che risultava già pienamente operante al momento della richiesta.

Ciò che assume rilievo decisivo, ai fini del presente procedimento, non è che l'emittente potesse adempiere sino all'ultimo giorno del termine concesso, ma che, nel momento in cui la richiesta è stata formulata, la società fosse ancora tenuta ex lege a detenere e a rendere disponibili le registrazioni pertinenti al periodo richiesto. In questa prospettiva, la tesi difensiva della società muove da un presupposto non corretto, poiché finisce per confondere l'obbligo sostanziale di conservazione delle registrazioni imposto dalla legge con il termine procedimentale assegnato dall'Ufficio al solo fine di consentire il riscontro alla richiesta del Corecom di esibizione delle registrazioni oggetto di monitoraggio.

Relativamente al richiamo al rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, evocato dalla società Mediasix Srl, si precisa quanto segue.

La stessa asserisce che la richiesta del 09/12/2025 sarebbe incompatibile con i canoni di buona fede, correttezza, efficacia e buon andamento, sostenendo che il Corecom Abruzzo avrebbe attivato il controllo in una fase prossima alla scadenza del termine di conservazione. Sul punto occorre precisare che nel settore della vigilanza radiotelevisiva, la richiesta di esibizione o trasmissione delle registrazioni costituisce espressione diretta della funzione pubblica di controllo attribuita all'Autorità e ai Corecom delegati e che la relativa tempistica deve essere apprezzata in coerenza con il quadro organizzativo e procedimentale entro cui si collocano le principali attività di monitoraggio. Infatti, con il recepimento dell'atto di accertamento n. 2/2026 si dà conto delle motivazioni che hanno condotto alla richiesta del 9 dicembre 2025, che sono state: definizione del campione con deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, formale richiesta inoltrata alla società monitorice, unitamente alle emittenti oggetto di monitoraggio.

In tale scansione temporale di attività procedimentale non si ravvisa alcuna deviazione dai principi di corretto esercizio dell'azione amministrativa, anzi, al contrario, emerge un'attività coerente, rispettosa delle regole di coordinamento e finalizzata a rendere effettiva la funzione della vigilanza. Il richiamo alla legge n. 241 del 1990, pertanto, non vale a trasformare in illegittima una richiesta formulata quando l'obbligo legale di conservazione era ancora effettivo.

Per quanto attiene al rilievo incentrato sull'assunto secondo cui la norma imporrebbe soltanto la conservazione per "novanta giorni" e non anche la disponibilità della registrazione rispetto alla specifica settimana richiesta, si rammenta che l'obbligo normativo non può essere ridotto a una mera detenzione astratta di materiale audiovisivo entro un certo lasso temporale, avulsa dalla funzione cui esso è preordinato. La ratio dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223 del 1990, riprodotta sul piano regolamentare dall'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, consiste nel consentire all'Autorità il controllo effettivo sui programmi irradiati.

Tale interpretazione trova costante conferma nella prassi decisoria dell'Autorità, che ha più volte affermato che l'obbligo di conservazione delle registrazioni è

funzionalmente preordinato a garantire l'effettività dell'attività di vigilanza sui contenuti irradiati (cfr. AGCOM, delibere nn. 09/20/CSP; 281/19/CSP; 248/19/CSP; 228/19/CSP) e non può ritenersi soddisfatto mediante la mera detenzione astratta di materiale audiovisivo, ove non sia assicurata la disponibilità delle registrazioni pertinenti al periodo oggetto di verifica (cfr. AGCOM, delibera n. 10/24/CSP).

L'obbligo di conservazione è funzionalmente orientato alla messa a disposizione delle registrazioni pertinenti al periodo oggetto di verifica e non si appaga con la trasmissione di materiale genericamente presente negli archivi dell'emittente, ma esige la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto prodotto. Appare, pertanto, evidente che le registrazioni rese disponibili da TV6 non attenevano alla settimana 8-14 settembre 2025, bensì alla diversa settimana 17-23 settembre 2025, con conseguente inidoneità oggettiva del materiale trasmesso a soddisfare la richiesta del Corecom.

Il richiamo difensivo al fatto che l'emittente avrebbe trasmesso "i file disponibili" denota che alla data della richiesta del Corecom la società non era più in possesso delle registrazioni relative alla settimana oggetto di monitoraggio e ciò rappresenta il contenuto della violazione, posto che proprio la mancata disponibilità delle registrazioni nel periodo in cui l'obbligo era ancora vigente integra la lesione dell'interesse pubblico protetto dalla norma, né assume rilievo scriminante la circostanza che la difformità sia emersa soltanto all'esito del report tecnico predisposto dalla società incaricata del monitoraggio, dal momento che lo scrivente ufficio ha potuto appurare soltanto dall'acquisizione dello stesso che il materiale trasmesso non era riferito alla settimana oggetto di richiesta, visto che la comunicazione del 29 dicembre 2025 non conteneva alcun elemento idoneo a rendere immediatamente percepibile la non pertinenza temporale delle registrazioni inviate.

La difesa insiste, altresì, sul principio di leale collaborazione, assumendo che la società avrebbe comunque manifestato piena disponibilità nei confronti dell'Autorità, avendo trasmesso il materiale reperibile nei propri archivi tecnici.

Il principio di collaborazione deve essere verificato in concreto, avuto riguardo alla idoneità del comportamento tenuto dall'operatore a soddisfare la finalità della richiesta del Comitato. Nel caso di specie, la società non ha fornito riscontro nel termine indicato dal Corecom e in data 29 dicembre 2025 oltre il termine di 10 giorni assegnato dalla nota del 09/12/2025, ha comunicato di avere trasmesso le "registrazioni utili al controllo", senza minimamente accennare che esse erano riferite a una settimana diversa da quella oggetto di richiesta, né rappresentare tempestivamente la presenza di un impedimento tecnico, un disguido organizzativo o altra circostanza ostativa specifica e documentata.

In tali condizioni, il principio di leale collaborazione a cui fa riferimento la difesa non si traduce in una condotta sostanzialmente cooperativa, ma in una interlocuzione apparente, priva di quella trasparenza informativa minima che avrebbe consentito all'Ufficio di comprendere immediatamente l'incompletezza o la difformità dell'adempimento.

Ebbene, sul punto l'Autorità ha più volte affermato che l'obbligo di conservazione delle registrazioni costituisce un presidio essenziale dell'attività di vigilanza e che

l'operatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e le precauzioni necessarie affinché le richieste del Corecom possano essere utilmente soddisfatte (AGCOM, delibera n. 60/23/CSP).

Non sono, pertanto, idonee a escludere la responsabilità né generiche difficoltà tecniche né allegazioni non circostanziate circa la non più piena disponibilità dei file, specie quando l'operatore non abbia tempestivamente segnalato l'esistenza di impedimenti oggettivi. In tale prospettiva, la funzione collaborativa del privato non si misura sull'invio di materiale qualsiasi, ma sulla capacità dell'operatore di rendere effettivo il controllo pubblico nei tempi e secondo le modalità richieste.

Infine, neppure il rilievo concernente la pretesa assenza dell'elemento soggettivo è suscettibile di accoglimento. La Società dichiara che, essendo la richiesta intervenuta "in prossimità della scadenza del termine di conservazione" e avendo la società comunque trasmesso il materiale reperibile, non potrebbero ravvisarsi né dolo né colpa.

L'illecito in esame presenta natura oggettiva, con conseguente responsabilità in capo all'operatore, il quale può esserne esentato soltanto ove allegghi e dimostri circostanze specifiche riconducibili a caso fortuito, forza maggiore o errore inevitabile, vale a dire eventi estranei alla propria sfera organizzativa e tali da determinare una oggettiva impossibilità di adempiere, come costantemente ribadito dall'Autorità che ha chiarito che l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e messa a disposizione delle registrazioni integra un illecito amministrativo di natura oggettiva, salvo prova rigorosa di cause di forza maggiore o impedimenti non imputabili all'operatore (AGCOM, delibera n. 86/24/CSP).

Nel caso di specie, la società non ha documentato guasti, eventi imprevedibili, anomalie tecniche non governabili, perdite involontarie del materiale o altri accadimenti impeditivi e si è limitata, ad affermare la propria collaborazione e a ricondurre l'indisponibilità delle registrazioni alla tardività della richiesta inoltrata dal Corecom.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le deduzioni svolte da Mediasix S.r.l. non introducono elementi di fatto o di diritto idonei a indebolire la contestazione.

Resta, infatti, accertato che l'emittente, a fronte della legittima richiesta formulata dal Corecom Abruzzo in data 9 dicembre 2025, non ha reso disponibili le registrazioni relative alla settimana 8-14 settembre 2025, ma ha trasmesso materiale riferito a un diverso arco temporale (17-23 settembre), con ciò impedendo l'effettivo svolgimento delle verifiche demandate alla funzione di vigilanza e non risultano allegati o dimostrati impedimenti oggettivi, imprevedibili e non imputabili alla sfera organizzativa della società, tali da escludere la responsabilità dell'operatore.

Deve, pertanto, ritenersi confermata la sussistenza della violazione contestata alla società Mediasix S.r.l. dell'obbligo di conservazione e messa a disposizione integrale delle registrazioni previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS e dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento ai programmi trasmessi nella settimana dall'8 settembre 2025 al 14 settembre 2025 sull'emittente locale "TV6" (LCN 13).

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avuto riguardo alla gravità della condotta, alla negligenza qualificata desumibile dalla difformità del materiale prodotto rispetto a quello richiesto, nonché ai concreti effetti pregiudizievoli che tale condotta ha determinato sull'effettività dell'attività di vigilanza, si ritengono sussistenti i presupposti per la proposizione dell'applicazione della sanzione amministrativa in misura superiore al minimo edittale previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ovvero € 700,00 (settecento/00), per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 67 del nuovo TUSMA”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

L'obbligo di conservazione previsto dall'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 costituisce presidio indispensabile per l'effettività della funzione di vigilanza attribuita ai Comitati regionali per le comunicazioni.

La *ratio* della disposizione non è quella di imporre un mero adempimento formale, bensì di assicurare la concreta verificabilità della programmazione radiotelevisiva.

Ne consegue che ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi deve rendere disponibili le registrazioni per tutto il periodo di conservazione previsto dalla legge, non potendo invocare una lettura meramente formalistica della norma che finisca per compromettere o frustrare l'esercizio delle funzioni pubbliche di controllo.

Nella vicenda in esame, applicando il criterio del computo dei termini, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., invocato dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo, la richiesta datata 09 dicembre 2025 dell'Organismo regionale e pervenuta in pari data al fornitore del servizio di media audiovisivo “TV6” di disporre delle registrazioni dei programmi televisivi risulta tempestiva rispetto alle registrazioni comprese tra l'8 settembre e il 14 settembre 2025, almeno per una parte significativa del periodo.

In particolare, seppur alla data del 09 dicembre 2025 le registrazioni dell'8 e del 9 settembre 2025 non era possibile considerarle comprese nel periodo di conservazione, tutte le registrazioni comprese tra il 10 e il 14 settembre 2025, invece, non potevano non rientrare nel periodo dei tre mesi di conservazione delle stesse dalla data di diffusione dei programmi televisivi.

Da ciò consegue che l'argomento difensivo, secondo cui la richiesta del 09 dicembre 2025 sarebbe stata formulata oltre il termine di conservazione per l'intera settimana non appare fondato, perché almeno gran parte delle registrazioni richieste erano ancora soggette all'obbligo legale di conservazione.

In un'ottica di vigilanza, quindi, considerato che la richiesta dell'Organismo regionale è stata formulata, quando l'obbligo di conservazione risultava ancora vigente per la maggior parte dei programmi oggetto di verifica, la società Mediasix S.r.l. doveva essere in grado di fornire quantomeno le registrazioni dei programmi trasmessi dal 10 al 14 settembre 2025, non risultando l'eventuale scadenza del termine relativo all'8 e al 09 settembre 2025 comunque idonea a giustificare la mancata messa a disposizione dell'intero periodo richiesto.



Infatti, considerato che la disposizione normativa violata impone la conservazione dei programmi *“per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*, tale formulazione mira a riferire il termine in esame a ciascun programma trasmesso, con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la richiesta di disporre delle relative registrazioni riguardi una pluralità di giornate, l’osservanza dell’obbligo di conservazione deve essere verificata giorno per giorno e non con riferimento unitario all’intero periodo monitorato.

Nel momento in cui la succitata società, pertanto non è stata in grado di mettere a disposizione del Comitato regionale per le comunicazioni nemmeno le registrazioni relative ai giorni dal 10 al 14 settembre 2025, l’eccezione di tardività della richiesta del 09 dicembre 2025 perde gran parte della sua forza difensiva.

Infine, in ordine alle ulteriori deduzioni difensive formulate dalla parte, si richiamano le argomentazioni addotte dal Comitato regionale per le comunicazioni, ritenute pienamente condivisibili, alle quali si rinvia ai sensi della motivazione per *relationem*.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, comma 5, l. 223/90, *“i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Mediasix S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “TV6” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta all’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in combinato disposto con l’articolo 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 67, commi 2, lett. b), e 5 del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale

commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità, in quanto la mancata messa a disposizione per cinque giorni delle registrazioni della programmazione televisiva, comportando la violazione autonoma dell'obbligo normativo, ha impedito l'esercizio della funzione di vigilanza da parte del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e, quindi, ha precluso in radice la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del dell'Abruzzo non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Mediasix S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della documentazione contabile presentata dalla parte relativa all'anno 2024, risultano ricavi pari a euro 212.478,00 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Mediasix S.r.l. c.f. 01899410672, con sede legale in Silvi (TE), Strada Statale Nord, 26, fornitore del servizio di media audiovisivo "TV6", di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 50/26/CSP”*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 50/26/CSP”*;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella